



LE PENSIONI AI SUPERSTITI

Cos'è

È la prestazione pensionistica che spetta al coniuge ed ai figli e, in assenza di questi e a determinate condizioni, ad altri familiari in caso di morte del lavoratore o del pensionato.

La pensione ai superstiti comprende due tipi di prestazione pensionistica, le cui modalità di calcolo ed i cui beneficiari sono gli stessi.

Se il deceduto è un lavoratore assicurato, la prestazione è denominata **“pensione indiretta ai superstiti”**.

Se il deceduto è un pensionato, la prestazione è denominata **“pensione di reversibilità ai superstiti”**.

Destinatari

Hanno diritto alla pensione il coniuge ed i figli superstiti, nelle situazioni indicate dalla legge, o, in assenza di queste figure, altri familiari se ricorrono determinate condizioni.

In particolare, rientrano tra gli aventi diritto, in quanto superstiti, i soggetti indicati nel seguente elenco.

- Il coniuge o l'unito civilmente, finché non passa a nuove nozze o ad una nuova unione civile.
- Il coniuge o l'unito civilmente separato.
- Il coniuge o l'unito civilmente divorziato a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze o ad una nuova unione civile e che la data di inizio del rapporto assicurativo previdenziale del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione.
- I figli ed equiparati e, precisamente:
 - o i figli minorenni alla data del decesso del lavoratore o del pensionato;
 - o i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall'età;
 - o i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;



- i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l'università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26° anno di età.
- I nipoti minori dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni, nonché i nipoti maggiorenni, studenti o inabili a carico dei nonni ed orfani dei genitori.

Importante: I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono un'attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito che non deve superare un importo annuo pari all'ammontare annuo del trattamento minimo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, proporzionato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.

In assenza del coniuge e dei figli o, se pur esistendo, essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, hanno diritto alla pensione stessa i genitori dell'assicurato o del pensionato che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e siano a carico del deceduto.

Si è considerati superstiti, diversi dal coniuge e dai figli, del lavoratore o del pensionato deceduto quando si è in condizione di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale.

Condizioni e requisiti

Per il diritto alla pensione ai superstiti, devono sussistere le seguenti condizioni:

- la titolarità della pensione diretta da parte del pensionato deceduto (per la pensione di reversibilità); oppure,
- che il lavoratore deceduto iscritto al regime pensionistico obbligatorio avesse maturato, al momento del decesso, almeno 15 anni di contributi o, in alternativa, almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la morte (per la pensione indiretta);
- il non aver contratto nuove nozze o unione civile da parte del coniuge superstite.

Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti. Lo stesso ha diritto a un assegno una tantum pari a due annualità della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (c.d. doppia annualità – vedi paragrafo “Indennità una tantum”).

Nel caso in cui la morte del lavoratore sia dipesa da causa di servizio, che non abbia però dato luogo alla liquidazione di una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni, la pensione indiretta viene comunque messa in pagamento prescindendo dai requisiti contributivi sopra indicati.



Per le pensioni liquidate nell'ambito del sistema contributivo (pertanto nel caso in cui il lavoratore deceduto abbia maturato periodi di contribuzione previdenziale solo dopo il 1995), in mancanza dei requisiti contributivi sopra elencati in capo al lavoratore/pensionato deceduto, in luogo della pensione, ai superstiti che si trovano nelle condizioni economiche previste per il diritto all'assegno sociale spetta un'indennità una tantum costituita dall'importo mensile dell'assegno sociale moltiplicato per il numero di anni di contributi accreditati in favore del lavoratore deceduto (vedi paragrafo "Indennità una tantum").

Come funziona

La misura della pensione ai superstiti

La misura della prestazione dipende dalla tipologia di superstite, dall'eventuale concorso di più aventi diritto e dalla presenza e dalla consistenza di redditi personali dei beneficiari.

La pensione è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto.

Le aliquote di reversibilità sono le seguenti misure:

- coniuge solo: 60%;
- coniuge e un figlio: 80%;
- coniuge e due o più figli: 100%.

Qualora abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

- un figlio: 70%;
- due figli: 80%;
- tre o più figli: 100%;
- un genitore: 15%;
- due genitori: 30%;
- un fratello o sorella: 15%;
- due fratelli o sorelle: 30%;
- tre fratelli o sorelle: 45%;
- quattro fratelli o sorelle: 60%;
- cinque fratelli o sorelle: 75%;
- sei fratelli o sorelle: 90%;
- sette o più fratelli o sorelle: 100%.



Nel caso in cui il lavoratore o pensionato da cui origina la pensione abbia contratto nuovo matrimonio o unione civile dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge e al coniuge divorziato superstiti sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

La pensione determinata applicando le aliquote sopra elencate può essere oggetto di riduzione se i beneficiari possiedono redditi superiori a determinati limiti. In particolare, se possiedono redditi:

- non superiori a tre volte il trattamento minimo annuo, la pensione non subisce riduzioni;
- tra tre e quattro volte il trattamento minimo annuo, la pensione è ridotta del 25%;
- tra quattro e cinque volte il trattamento minimo annuo, la pensione è ridotta del 40%;
- oltre le cinque volte il trattamento minimo annuo, la pensione è ridotta del 50%.

I redditi influenti sono gli stessi che vengono presi a riferimento per la verifica del diritto dell'integrazione al minimo delle pensioni escludendo, però, sia la pensione ai superstiti oggetto della verifica sia eventuali altre pensioni ai superstiti.

Nella seguente tabella si indicano le percentuali di riduzione riferite ai limiti di reddito per l'anno 2024.

Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2024	Fino a € 23.345,79	Nessuna
	Oltre € 23.345,79 Fino a € 31.127,72	25 per cento
	Oltre € 31.127,72 Fino a € 38.909,65	40 per cento
	Oltre € 38.909,65	50 per cento

In ogni caso la riduzione della pensione non può superare l'importo dei redditi del superstite.

Non si procede alle riduzioni della pensione quando nel nucleo familiare superstite ci sono figli minori, studenti o inabili.

La pensione ai superstiti è cumulabile con la rendita INAIL indiretta liquidata ai superstiti in conseguenza dell'infortunio e della malattia professionale che hanno causato la morte del lavoratore o del pensionato.

Decorrenza

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o del lavoratore.

Le indennità una tantum



Sono previste indennità una tantum in sostituzione della pensione con riferimento alle seguenti situazioni.

Indennità una tantum ai superstiti del lavoratore deceduto senza diritto a pensione rientrante nel regime retributivo o misto

Nel caso in cui, al momento della morte del lavoratore, non vi siano i requisiti per la liquidazione di una pensione indiretta che, tenendo conto dei periodi di contribuzione, si sarebbe dovuta liquidare con il sistema retributivo o misto, ai superstiti spetta una indennità una tantum rapportata all'ammontare dei contributi versati a condizione che il lavoratore abbia maturato, nei cinque anni che precedono la morte, almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per la pensione gestita dall'INPS.

La domanda deve essere presentata entro un anno dalla morte del lavoratore assicurato.

Indennità una tantum ai superstiti del lavoratore deceduto senza diritto a pensione rientrante nel regime contributivo

Nel caso in cui, al momento della morte del lavoratore, non vi siano i requisiti per la corresponsione di una pensione indiretta che, tenendo conto dei periodi di contribuzione, si sarebbe dovuta liquidare con il sistema contributivo, ai superstiti spetta una indennità una tantum di importo pari all'ammontare mensile dell'assegno sociale moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata al lavoratore deceduto, da ripartire ai superstiti stessi in base ai criteri operanti per la pensione. Per il diritto all'indennità i beneficiari non devono aver conseguito una rendita INAIL ai superstiti originata dallo stesso evento che ha causato la morte del lavoratore e devono trovarsi nelle stesse condizioni reddituali che danno diritto all'assegno sociale.

Indennità in caso di nuove nozze del coniuge o unito civilmente titolare della prestazione – doppia annualità

Quando il coniuge o l'unito civilmente percettori di pensione ai superstiti contraggono, rispettivamente, un nuovo matrimonio o una nuova unione perdono il diritto alla pensione. Gli stessi hanno diritto a un assegno *una tantum* pari a due annualità della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio o della nuova unione civile (c.d. doppia annualità).

Come fare domanda

La domanda di pensione ai superstiti può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite Contact Center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o avvalendosi degli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Link Utile

<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.pensione-ai-superstiti-in-totalizzazione-50606.pensione-ai-superstiti-in-totalizzazione.html>

Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
[Portale Inps - Home](https://www.inps.it) : <https://www.inps.it>

Scheda aggiornata al 23 08 2024 PL